

CORDOVA. Se la Camera adotta la sospensione proposta, cessa per ora ogni contrasto; ma se la discussione deve essere proseguita, io credo che non soltanto le ragioni addotte dalla maggioranza, ma quelle ancora della minoranza debbano tenersi a calcolo; che debba questa poter motivare il suo voto; poichè, ripeto, il giudizio pronunziato dalla Camera non può legarci assolutamente e impedirci, qualora ne fosse il caso, di rivenire sulla decisione presa.

PRESIDENTE. Credo dover mettere ai voti prima la questione pregiudiziale. . . .

MAZZA. Domando la parola contro la questione pregiudiziale.

RICCIARDI. Propongo la sospensione finchè non venga una risposta da Napoli.

MAZZA. Mi pare che le questioni sottoposte ora alla Camera siano due: l'una, quella proposta dal signor Ricciardi, sta nel sapere se l'eletto percepisca o non percepisca stipendio come direttore di polizia; l'altra risiede nel vedere se la questione attuale non sia già stata dalla Camera con un voto precedente pregiudicata. Sono due punti assai differenti, cui prego la Camera di non confondere.

Quanto alla prima, sarà pregio dell'opera mandare un messaggio a Napoli onde chiedere se e quale stipendio percepisca l'eletto di cui si tratta. Quanto all'altra, credo inesatto quanto si è testè detto da qualche oratore, avere già la Camera emesso un voto pregiudiziale alla questione. E lo credo inesatto, perchè non è la Camera che abbia discussa e risolta la questione nel senso che i giudici della gran Corte criminale fossero eleggibili. Fu il relatore che espose le ragioni per le quali l'uffizio credeva che questi giudici dovevano essere ammessi. Ora l'esposizione del relatore può ella equivalere alla discussione della Camera? Io non lo credo; tanto più che precedentemente a quella relazione del signor Paternostro era stata dalla Camera approvata la massima, che tutte le relazioni di elezioni contestate fossero rimandate dopo quelle non contestate. Dietro questa massima, coloro, che per avventura volevano opporsi all'ammissione dei giudici di gran Corte, potevano credere che quell'elezione, a parer loro contestabile, non sarebbesi riferita così presto; e quindi può darsi che non si trovassero in quel momento presenti, e non avessero agio di esprimere questo loro dubbio. Io dico pertanto che quando l'onorevole relatore fece la sua relazione, egli, colla sua discussione, non poteva pregiudicare al voto antecedente della Camera, col quale la questione era stata assolutamente riservata. Era inteso insomma che non si venisse a discussione, nè a questo riguardo, nè ad altro in fatto di elezioni, se non dopo che fosse esaurita la relazione sopra tutte le elezioni incontestate.

Trattasi dunque di mettere in accordo questi due voti, cioè quello dato sopra la elezione riferita dall'onorevole Paternostro, e l'altro datosi precedentemente, che cioè tutte le relazioni contestate fossero differite fino a quando tutte le incontestate sarebbero esaurite.

Ed a me pare che la conciliazione sia molto agevole; perocchè non si può dire che la Camera abbia discusso sopra questa questione. Essa intese la relazione del signor Paternostro, ma non ha discusso; per conseguenza rimaneva inteso che le obiezioni, le quali si fossero potute muovere sopra gli argomenti esposti dall'onorevole relatore, erano riservate a quando fosse ultimata la discussione sulle elezioni incontestate.

Questa riserva era piena; nè discussione vera è avvenuta; ond'è che io credo che la Camera possa oggi ancora liberamente discutere e votare sopra l'ammissibilità dei giudici di gran Corte.

MUSUMECI. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUSUMECI. Riguardandomi questa questione personalmente, darò un solo schiarimento di fatto in risposta all'onorevole preopinante, invocando i verbali della Camera e gli atti stampati.

Egli è vero che si disse in modo generale che in quella prima tornata trattavansi le elezioni non contestate; ma l'onorevole presidente chiamò il signor Paternostro a riferire le elezioni esaminate dal primo ufficio, e quegli riferì e discusse la sola mia elezione. Negli atti sta scritto che fu letto il reclamo stato fatto contro la mia elezione, perchè giudice di gran Corte criminale; sta ancora che il signor Paternostro riferì l'opinione della maggioranza dell'ufficio sulla questione, soggiungendo che due soli erano stati d'avviso contrario, e disse e combattè le ragioni della minoranza. Sta ancora là consacrato che, siccome il signor presidente aveva stabilita la massima che per tutte le elezioni non contrastate si sarebbe fatta la votazione nel modo stesso con cui si approva il processo verbale, cioè a dire accennando egli unicamente che si validava la elezione, così per la mia elezione (e sta consacrato nel verbale) dichiarandola il signor presidente contestata, volle un'esplicita ed espressa votazione per alzata e seduta.

Ora, o signori, domando io, nessun reclamo per la forma dell'elezione; si volle e si fece una votazione per alzata e seduta; a che questa votazione speciale? Leggiamolo nei verbali, cerchiamo le reminiscenze di coloro i quali erano presenti; prego la Presidenza di richiamare gli atti del Parlamento, che tutti quanti abbiamo avuti stampati. Me ne appello a tutti coloro che votarono e sentirono la discussione circa la mia elezione, che fu votata come elezione contrastata.

Il contrasto nasceva unicamente nel vedere se i giudici di Corte criminale erano o non erano eleggibili. Se nessuno oratore sorse a combattere l'avviso dell'ufficio, si dirà perciò che non si portò alla conoscenza della Camera la decisione della proposta questione, e che la Camera non la votò?

A questo proposito io ricordo che quando l'onorevole D'On-des e l'onorevole La Farina presero la parola per altra questione, si discusse lungamente questa questione stessa.

Allora fu stabilito che, quando il dubbio sulla qualità dell'impiegato era stato portato in contrasto alla Camera, e la Camera, presane conoscenza, aveva fatta una votazione su quella questione, allora non si potesse dire che era ignorato il vizio, ma doveva starsi alla fatta votazione.

Per contrario, per tutti quegli impiegati pei quali non era stata portata la loro qualità alla Camera, ma unicamente trattavasi di vedere se gli atti dell'elezione erano regolari oppure no, per questo secondo caso si stabilì e si disse che non era per niente pregiudicato il diritto della Camera, cioè a dire che, conoscendosi in avvenire il vizio che potevano avere quelle date elezioni per qualità proprie del deputato, come pubblico impiegato, potevasi fare in appresso la questione.

Ecco, o signori, quegli schiarimenti di fatto che ho creduto di dover dare alla Camera.

CRISPI. Faccio osservare che per l'onorevole Marvaso non basta la rinuncia per togliere il vizio che intacca la sua elezione; finchè la rinuncia non è stata accettata, egli è sempre direttore di polizia.

PLUTINO. Faccio notare che avant'ieri è stato votato un precedente, il quale è in opposizione con questa teoria, giacchè la sola rinuncia bastò e fu dichiarato che non c'era bisogno dell'accettazione.